

Informazioni societarie

CONSORZIO REGIONALE PER LE IMPRESE NEL SETTORE CANTIERISTICO MARCHIGIANO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA ABBREVIATO CONSORZIO NAVALE MARCHIGIANO A R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: FANO (PS) VIA S. FRANCESCO D'ASSISI SN cap 61032

Indirizzo PEC: CONSORZIONAVAL@PECITALY.IT

Codice fiscale: 01117060416

Numero REA: PS - 109373

Impresa in fase di aggiornamento

Indice del documento

Informazioni da statuto/atto costitutivo	3
Estremi di costituzione	3
Sistema di amministrazione e controllo	3
Oggetto sociale	3
Poteri	4
Altri riferimenti statutari	4
Allegati	5
Statuto	5

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Estremi di costituzione

Iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01117060416
del Registro delle Imprese di PESARO E URBINO
Precedente numero di iscrizione: PS044-9659
Data iscrizione: 19/02/1996

Sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

Informazioni costitutive Dato atto di costituzione: 30/03/1989

Iscrizione Registro Società Data iscrizione: 16/06/1989

Sistema di amministrazione e controllo

Durata della società Data termine: 31/12/2050

Scadenza esercizi Scadenza primo esercizio: 31/12/1989
Scadenza esercizi successivi: 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

Sistema di amministrazione e controllo contabile Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGALE
Soggetto che esercita il controllo contabile: COLLEGIO SINDACALE

Forme amministrative CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)
COMITATO ESECUTIVO

Collegio sindacale Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 1

Oggetto sociale

Oggetto sociale LA SOCIETA' NON HA SCOPI DI LUCRO E' NON PUO' DISTRIBUIRE UTILI SOTTO QUALSIASI FORMA AI SOCI CONSORZIATI. LA SOCIETA' HA PER OGGETTO: - VALORIZZARE LA PRODUZIONE DELLA CANTIERISTICA NAVALE E DELLE IMPRESE OPERANTI LUNGO LA SUA INTERA FILIERA; - FAVORIRE I PROCESSI PRODUTTIVI AD ALTA TECNOLOGIA; - PROMUOVERE, REALIZZARE E GESTIRE ATTIVITA' IDONEE A CONSOLIDARE E SVILUPPARE, SUI MERCATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, L'AFFERMAZIONE DELLA PRODUZIONE DEL SETTORE DELLA CANTIERISTICA E DELLE ECCELLENZE DEL TERRITORIO; - PROMUOVERE LA FORMAZIONE PROFESSIONALE ATTRAVERSO STAGE, CORSI E CONTRATTI FORMATIVI; - PROMUOVERE FORME DI GESTIONE COMUNE DI AREE E DI ATTREZZATURE ADIBITE ALLA CANTIERISTICA; - PROMUOVERE IL MANAGEMENT PER LO SVILUPPO DEI PROCESSI DI CREAZIONE DI RETI/NETWORK, DEL CREDITO, LE ASSICURAZIONI E LA GESTIONE AZIENDALE. - PROVVEDERE ALLA SUPERVISIONE E AL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' PUBBLICITARIA E PROMOZIONALE SVOLTA DALLE IMPRESE CONSORZIATE AL FINE DI OFFRIRE UN'IMMAGINE COORDINATA DEL TERRITORIO COME POLO D'INNOVAZIONE

GENERATORE D ECCELLENZE QUALITATIVE PRESSO GLI UTILIZZATORI DEI SERVIZI. -
PROMUOVERE LE AZIONI NECESSARIE PER LA PROTEZIONE E LA DIFESA DELL IMMAGINE DEI
CONSORZIATI. - PROMUOVERE O PARTECIPARE AD INIZIATIVE DIRETTE ALLA RIDUZIONE
DEI COSTI, PER OFFRIRE MAGGIORE COMPETITIVITA' ALLE IMPRESE CONSORZIATE. -
PROMUOVERE PROGETTI E ATTIVITA' INSIEME AI SOCI E ALTRI PARTNERS ESTERNI MIRATI
ALLA RICERCA, SVILUPPO, SICUREZZA, FORMAZIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE E TUTTE
LE ALTRE ATTIVITA' IN LINEA CON GLI SCOPI SOCIALI. PROMUOVERE LO SVILUPPO DELL
ECONOMIA TERRITORIALE ANCHE CON L INTERAZIONE DI ALTRI SETTORI PRODUTTIVI E/O
FINANZIARI E/O ISTITUZIONALI E/O DI SERVIZI E CON UNIVERSITA' E CENTRI DI
RICERCA. LA SOCIETA' CONSORTILE POTRA' ANCHE: - ACQUISTARE MATERIE PRIME O
SUSSIDIARIE, MATERIALI E MACCHINARI E QUANT'ALTRO RITENUTO NECESSARIO,
ASSUMERE, GESTIRE E LICENZIARE IL PERSONALE OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEI
LAVORI OGGETTO DELLA CONCESSIONE; - STIPULARE CONTRATTI, ACCORDI O CONVENZIONI
CON TERZI; - EFFETTUARE OGNI QUALSIVOGLIA ALTRA ATTIVITA' OD OPERAZIONE
RITENUTA UTILE O NECESSARIA PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, A TAL
FINE POTENDO COMPIERE TUTTI GLI ATTI E TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI,
IMMOBILIARI, COMMERCIALI E FINANZIARIE.

Poteri

Poteri da statuto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA
GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA ECCEZIONE ALCUNA E PARTICOLARMENTE GLI
SONO RICONOSCIUTE TUTTE LE FACOLTA', PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI,
CHE NON SIANO PER LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO IN MODO TASSATIVO RISERVATE ALL
ASSEMBLEA DEI SOCI.LA FIRMA SOCIALE E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' IN
GIUDIZIO E DI FRONTE AI TERZI SONO DEVOLUTE AL PRESIDENTE DELLA SOCIETA'. IL
CONSIGLIO PUO' ANCHE DELEGARE L USO DELLA FIRMA SOCIALE, CON QUELLE LIMITAZIONI
CHE RITERRA' OPPORTUNE, AL VICE PRESIDENTE E/O AD UNO O PIU' AMMINISTRATORI,
OVVERO AD UNO O PIU' DIRETTORI O PROCURATORI TANTO CONGIUNTAMENTE QUANTO
SEPARATAMENTE, NONCHE' AFFIDARE SPECIALI INCARICHI FISSANDONE IL COMPENSO
RELATIVO NELLA MISURA, NEI MODI E NELLE FORME RITENUTE PIU' IDONEE

Altri riferimenti statutari

Clausole di recesso *Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

Clausole di esclusione *Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

Clausole di gradimento *Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

Modifica articoli dello statuto CON ATTO DEL 29/07/2011 MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2-6-7-10-16-19-21-22 DELLO STATUTO SOCIALE

Allegati

Statuto

Sommario Parte 1 - Protocollo del 03-08-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 03-08-2011

Allegato " A "

Rogito n.ro 5.683

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società consortile denominata "**CONSORZIO REGIONALE PER LE IMPRESE DEL SETTORE CANTIERISTICO MARCHIGIANO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA**"; la denominazione sociale potrà essere usata nella forma abbreviata "**Consorzio Navale Marchigiano a r.l.**"

Art. 2 - SEDE

La società ha la sua sede principale nel Comune di Fano.
La stessa avrà inoltre la possibilità di considerare sedi operative quelle sedi sia in Italia che all'estero di pertinenza dei soci consortili o partners.
Avrà l'opportunità di aprire filiali in Italia ed all'estero.
Agli amministratori compete la facoltà di istituire o di sopprimere unità locali operative, come pure di trasferire la sede sociale purché nell'ambito del Comune sopraindicato.
Al CDA compete l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, agenzie, uffici, rappresentanze, depositi e recapiti, sia in Italia che all'estero.
Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende quello risultante dal registro imprese competente.
E' fatto obbligo ai soci di provvedere a comunicare il cambiamento del proprio domicilio, che deve essere tempestivamente annotato dagli amministratori al registro imprese competente.

Art.3 - DURATA

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Art. 4 - OGGETTO

La società non ha scopi di lucro e non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci consorziati.
La Società ha per oggetto:
- Valorizzare la produzione della cantieristica navale e delle imprese operanti lungo la sua intera filiera;
- Favorire i processi produttivi ad alta tecnologia;
- Promuovere, realizzare e gestire attività idonee a consolidare e sviluppare, sui mercati nazionali ed internazionali, l'affermazione della produzione del settore della cantieristica e delle eccellenze del territorio;
- Promuovere la formazione professionale attraverso stage, corsi e contratti formativi;
- Promuovere forme di gestione comune di aree e di attrezzature adibite alla cantieristica;
- Promuovere il management per lo sviluppo dei processi di creazione di reti/network, del credito, le assicurazioni e la

Parte 1 - Protocollo del 03-08-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 03-08-2011

gestione aziendale.

- Provvedere alla supervisione e al coordinamento dell'attività pubblicitaria e promozionale svolta dalle imprese consorziate al fine di offrire un'immagine coordinata del territorio come polo d'innovazione generatore d'eccellenze qualitative presso gli utilizzatori dei servizi.

- Promuovere le azioni necessarie per la protezione e la difesa dell'immagine dei consorziati.

- Promuovere o partecipare ad iniziative dirette alla riduzione dei costi, per offrire maggiore competitività alle imprese consorziate.

- Promuovere progetti e attività insieme ai soci e altri partners esterni mirati alla ricerca, sviluppo, sicurezza, formazione, internazionalizzazione e tutte le altre attività in linea con gli scopi sociali.

Promuovere lo sviluppo dell'economia territoriale anche con l'interazione di altri settori produttivi e/o finanziari e/o istituzionali e/o di servizi e con università e centri di ricerca.

La Società consortile potrà anche:

- acquistare materie prime o sussidiarie, materiali e macchinari e quant'altro ritenuto necessario, assumere, gestire e licenziare il personale occorrente per l'esecuzione dei lavori oggetto della concessione;

- stipulare contratti, accordi o convenzioni con terzi;

- effettuare ogni qualsivoglia altra attività od operazione ritenuta utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale, a tal fine potendo compiere tutti gli atti e tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie.

Art. 5 - OPERAZIONI

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società si avvarrà di strutture tecniche e amministrative all'uopo costituite, o con il concorso di terzi.

Art. 6 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 36.998,08 (trentaseimilanovecentonovantotto virgola zero otto) diviso in 398 (trecentonovantotto) quote di Euro 92,96 (novantadue virgola novantasei) ciascuna.

Le quote di capitale sottoscritte dalle aziende private o loro consorzi o da soci a carattere associativo complessivamente non possono essere inferiori al 51% (cinquantuno per cento) mentre quelle dei soci a carattere pubblico e/o finanziario non possono essere complessivamente superiori al 49% (quarantanove per cento). Qualora per effetto di cessioni, recessi esclusioni o altro le

proporzioni sopra descritte non dovessero essere rispettate i soci dovranno entro 18 mesi ripristinare tali limiti.

Art.7 - CONTRIBUTIONI

La misura dei contributi annuali per il funzionamento e lo sviluppo dell'attività, è deliberata dall'assemblea dei soci, tenendo conto delle quote e della tipologia di cui all'articolo precedente, su proposta del Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio annuale preventivo. Per quanto al primo comma del presente articolo, sono fatte comunque salve le necessarie autorizzazioni delle rispettive autorità tutorie per gli Enti di diritto pubblico. Il Consiglio di amministrazione/comitato esecutivo, sentito il parere del collegio sindacale, può escludere il socio moroso non in regola con il pagamento dei contributi annuali.

Art.8 - CLAUSOLA DI GRADIMENTO

L'alienazione delle quote deve essere fatta esclusivamente ad altra azienda che abbia il parere favorevole del Consiglio di amministrazione, che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 9 - RECESSO DEL SOCIO

Ogni socio ha facoltà di recedere dalla società consortile decorsi tre anni dalla sua ammissione. Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata al consiglio di amministrazione e diventa efficace dopo 90 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nel caso di recesso esercitato nel corso dei primi tre anni dall'adesione il socio recedente sarà tenuto al pagamento di una penale pari a tre volte la componente dell'ultimo contributo annuale di cui all'art.7.

Art. 9 BIS - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Per l'ammissione alla società gli aspiranti soci devono inoltrare domanda al consiglio di amministrazione che istruirà la pratica di ammissione e delibererà a maggioranza assoluta.

Nella domanda gli aspiranti soci devono dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto, nonché delle deliberazioni già adottate dagli organi della Società, impegnandosi ad accettarli nella loro integrità.

Nel caso di ammissione di nuovi soci il consiglio di amministrazione, avvalendosi dei poteri ad esso conferiti

potrà aumentare il capitale della società per consentire l'ingresso del nuovo socio.

Art. 9 TER - ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione del socio dalla società consortile può essere deliberata in qualunque momento dal consiglio di amministrazione nei confronti del socio che:

- a) Si sia reso insolvente o abbia subito protesti cambiari;
- b) Si sia reso colpevole di gravi inadempienze alle norme del presente Statuto;
- c) Non osservi le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali.

d) La sua partecipazione sia ritenuta lesiva o non più idonea per l'immagine del settore cantieristico

Nei casi di cui alle precedenti lettere il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad adempiere, e la sua esclusione potrà essere deliberata solo trascorso un mese da detto invito, qualora perduri l'inadempienza.

Il provvedimento di esclusione deve essere annotato al registro imprese competente ed ha effetto decorsi 30 giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.

Entro tale termine il socio escluso può fare opposizione davanti al collegio arbitrale di cui all'art. 26, il quale ha la facoltà di sospendere l'esecuzione della delibera di esclusione fino alla pronuncia del lodo arbitrale da effettuarsi entro 30 giorni dalla nomina del collegio stesso. E' escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.

Art. 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA - CONVOCAZIONI

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione nella sede sociale o altrove (purchè nel territorio nazionale) secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

L'avviso, che potrà essere trasmesso per posta o fax o mail, dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo e il giorno fissati per l'adunanza. Nello stesso avviso può essere fissata, in un altro giorno, la seconda convocazione, nel caso la prima vada deserta. E' tuttavia valida l'assemblea, anche non convocata come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria. Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano.

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando il consiglio di amministrazione lo ritiene opportuno.

La convocazione dell'assemblea dovrà essere fatta, senza ritardo, quando è inoltrata richiesta ai sensi di legge.

Art. 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA - POTERI

L'assemblea ordinaria:

1. Approva il bilancio;
2. Nomina gli amministratori secondo le modalità specificate nell'articolo 16;
3. Determina il compenso degli amministratori e del collegio sindacale;
4. Delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo o da disposizioni di legge; l'assemblea straordinaria delibera su tutte le materie di sua competenza.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente a statuto, obbligano tutti i soci consorziati.

Art. 12 - SOCI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA

Il diritto di intervento all'assemblea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge. I soci possono farsi rappresentare soltanto da altri soci, esclusi gli amministratori, i sindaci ed i dipendenti della società.

Possono intervenire all'assemblea i soci non in regola con i versamenti dei contributi di cui all'articolo 7 del presente statuto, ma senza diritto al voto.

Ciascun socio consorziato interviene all'assemblea direttamente o per il tramite del legale rappresentante. E' tuttavia consentito ai soci di farsi rappresentare nell'assemblea da altra persona munita di apposita e valida delega scritta. Spetta in ogni caso al presidente dell'assemblea verificare la sussistenza del diritto di intervento nell'assemblea, anche per delega.

Art. 13 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un VicePresidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente o, in mancanza, da altra persona scelta dai soci presenti

Art. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA - FUNZIONAMENTO

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria in prima convocazione sono valide se assunte col voto favorevole di tanti soci-consorziati che rappresentino in proprio o per delega la maggioranza del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti posti all'ordine del giorno qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

Art. 15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno in proprio o per delega i due terzi del capitale sociale.

In seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega la maggioranza del capitale sociale.

Art. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 a 11 membri, nominati dall'assemblea salvo per i primi amministratori nominati nell'atto costitutivo.

Essi possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il numero dei membri eletti dall'assemblea, su designazione dei soci enti pubblici, non potrà essere superiore a 5 (cinque).

Nel caso di cessazione per qualsiasi causa di un consigliere, questi verrà sostituito dal consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dal codice civile.

Se viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e deve essere convocata l'assemblea per il suo rinnovo.

Gli amministratori avranno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. L'assemblea potrà inoltre assegnare loro un eventuale emolumento compatibilmente con le disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 17 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri un

Presidente, un vice presidente, ed avrà facoltà di eleggere, sempre fra i propri membri, un comitato esecutivo.
In caso di assenza o impedimento del presidente tutte le sue mansioni spettano al vice presidente incaricato dal consiglio medesimo.
Il Presidente, il Vicepresidente ed il comitato esecutivo sono rieleggibili.
Il Consiglio nomina un segretario che può essere scelto al di fuori dei suoi membri.

Art. 18 - COMITATO ESECUTIVO

Il comitato esecutivo, nominato dal consiglio di amministrazione ed è composto da tre a cinque membri.
E' formato dal presidente e da altri consiglieri di amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione determina i limiti delle deleghe al Comitato Esecutivo.

Art. 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - FUNZIONAMENTO

Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure che ne sia fatta richiesta al presidente da almeno tre amministratori e almeno una volta all'anno.
La convocazione sarà fatta nel luogo indicato nel relativo avviso, purché in Italia, a cura del Presidente per posta o telegramma o telex o telefax o mail, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
In caso di urgenza il Presidente, potrà convocare il Consiglio di Amministrazione con telegramma o telex o telefax o mail con almeno ventiquattro ore di preavviso.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità di voti, è preponderante il voto del presidente o del vicepresidente in caso di assenza o impedimento del presidente.

Art. 20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - POTERI

Oltre a quanto previsto dagli articoli 7, 9 bis e 9 ter del presente statuto il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria della società, senza eccezione alcuna e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà, per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano per legge e dal presente statuto in modo tassativo riservate all'assemblea dei soci.

Art. 21 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La firma sociale e la rappresentanza della società in giudizio e di fronte ai terzi sono devolute al presidente della società.

Il consiglio può anche delegare l'uso della firma sociale, con quelle limitazioni che riterrà opportune, al Vice Presidente e/o ad uno o più amministratori, ovvero ad uno o più direttori o procuratori tanto congiuntamente quanto separatamente, nonché affidare speciali incarichi fissandone il compenso relativo nella misura, nei modi e nelle forme ritenute più idonee.

Art. 22 - ORGANO DI CONTROLLO

Nel caso in cui il capitale sociale non sia inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni o nel caso in cui per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal co.1 dell'art.2435-bis c.c. sarà obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale.

Questo sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti previsti dal com. 2 dell'art. 2397 c.c.

I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e la legge lo consenta, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile.

Diversamente, il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione rispettivamente iscritti nel registro istituito presso il Ministero competente.

Art. 23 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 24 - BILANCIO E UTILI

Il consiglio provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla compilazione del bilancio corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale ed al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.

Gli utili eventualmente conseguiti non possono essere distribuiti ai soci sotto alcuna forma; oltre i limiti della riserva legale essi andranno a costituire una riserva statutaria.

Art. 25 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore e dei liquidatori saranno stabilite dall'assemblea osservate le disposizioni di legge.

Eventuali residui, dopo il rimborso del capitale sociale eseguito con smobilizzo delle quote entro il tempo massimo di dieci anni e tenendo conto della svalutazione monetaria sulla base dei dati ISTAT, saranno devoluti, tenendo presente il 2° comma dell'articolo 24, secondo le indicazioni dell'assemblea.

Art. 26 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, ivi comprese le controversie relative alla validità di delibere assembleari e di decisioni dei soci anche non assembleari, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Pesaro, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro centoventi giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Art. 27 - ARTICOLO FINALE

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.

F.to Gianluca Fenucci

" Alfredo de Martino notaio